



I DOVERI DEONTOLOGICI

Giusta causa per venir meno al segreto

La disciplina antiriciclaggio, cioè la finalità pubblicistica di perseguire il riutilizzo del denaro sporco, deve essere conciliata con il dovere del professionista di rispettare il segreto professionale.

L'articolo 9 del decreto ministeriale 141/06 ha imposto l'obbligo di segnalare senza ritardo, appena il professionista sia venuto a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza del denaro, beni o utilità oggetto dell'operazione da un delitto non colposo che può essere il presupposto del reato di cui all'articolo 648-bis o 648-ter del Codice penale.

Tuttavia, alla previsione fa da contraltare l'esenzione prevista dall'articolo 10 del regolamento, che esclude l'onere per le informazioni ricevute dal cliente (o ottenute su di lui) durante l'esame della posizione giuridica o lo svolgimento dei compiti di difesa o rappresentanza in procedimenti giudiziari o in relazione ad essi, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento. L'esenzione riguarda anche giudizi arbitrali o la risoluzione di controversie innanzi agli organismi di conciliazione.

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette deve essere temperato con le altre previsioni di garanzia previste dal nostro ordinamento. In particolare, non può non tenere conto della riservatezza che vincola i professionisti ai loro clienti, nel senso che la segnalazione non dovrà riguardare le informazioni nell'ambito di compiti di difesa.

Le norme sul segreto professionale. Vi sono molte norme che esonerano i professionisti dall'obbligo di segnalazione.

L'articolo 200 del Codice di procedura penale, per esempio, prevede per i professionisti (avvocati, notai eccetera) la facoltà di astenersi dal deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione.

L'obbligo di segreto professionale è inoltre tutelato dall'articolo 622 del Codice penale che punisce chiunque, avendo notizia in ragione della propria professione di un segreto, lo riveli senza giusta causa.

In materia civile la garanzia trova traduzione

nei precetti degli articoli 118 e 249 del Codice di procedura civile, che impediscono la violazione del segreto.

Il segreto professionale è quindi un diritto-dovere per il professionista, che trova esplicitazione anche nei codici deontologici delle categorie (per esempio, l'articolo 9 del codice forense), che limitano la divulgazione delle notizie conosciute a quanto strettamente necessario per il fine tutelato da altre disposizioni.

A questo riguardo, la disciplina antiriciclaggio tempera gli interessi privatistici di riservatezza e tutela del segreto rispetto a quelli pubblicistici di controllo delle transazioni. Certo, vi sono anche situazioni "di confine" dove non è chiarissimo il punto di partenza della consulenza finalizzata alla difesa e la consulenza finalizzata a pianificazione economica. Per evitare ogni dubbio o sovrapposizione di ruoli sarebbe opportuno non assumere mandati professionali correlati al compimento di operazioni o alla loro pianificazione in contemporanea con compiti difensivi: questi ultimi sono sempre al di fuori degli obblighi di segnalazione; le altre attività

no. Le segnalazioni di operazione sospetta — secondo l'articolo 9, comma 3 del regolamento 141/06 — non costituiscono violazione del segreto professionale e, se poste in essere in buona fede e per le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio, non comportano responsabilità di alcun tipo per i liberi professionisti ovvero per i loro dipendenti o collaboratori.

Le garanzie per il professionista. Il latore della segnalazione è inoltre tutelato dalla disciplina di riservatezza prevista dall'articolo 3-bis della legge 197/91, che impedisce la divulgazione dell'identità del segnalante. L'Uic, nell'inoltrare le segnalazioni agli organi investigativi, espunge infatti ogni riferimento all'autore della segnalazione.

Occorre poi ricordare che l'articolo 3, comma 10 della legge, dispone che tutte le informazioni in possesso dell'Uic e degli altri organi di vigilanza e controllo in materia di antiriciclaggio sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei

**Combattere
il reimpiego
di capitali sporchi
prevale sul legame
con il cliente**

confronti delle pubbliche amministrazioni.

Il veto all'utilizzo per altri fini. È inoltre previsto il divieto, per i soggetti tenuti alla segnalazione delle operazioni sospette e per chiunque ne abbia conoscenza, di darne comunicazione a terzi fuori dei casi previsti dalla procedura di segnalazione.

Ne consegue che si deve ritenere precluso l'utilizzo delle informazioni presenti nell'archivio delle registrazioni tenuto ai fini antiriciclaggio dagli intermediari e dai professionisti per fini diversi da quelli antiriciclaggio. Dunque, non è possibile avvalersi delle informazioni nell'ambito del procedimento amministrativo di accertamento tributario.

La preclusione di legge all'utilizzo delle informazioni presenti nell'archivio dagli intermediari per fini diversi da quelli propri, e quindi anche per l'accertamento tributario, trova una deroga — introdotta dall'articolo 2, comma 14-ter del decreto legge 203/2005, convertito dalla legge 248/2005 — solo per le operazioni antecedenti il 1° gennaio 2006.

Dunque, le informazioni registrate dai professionisti nell'archivio rimangono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbli-

che amministrazioni e coperte dal divieto di divulgazione.

Le preclusioni all'utilizzo extrapenale. È necessario considerare inoltre l'articolo 5, commi 14 e 15, della legge antiriciclaggio, che ha modificato gli articoli 33 e 63 del Dpr 600/73 e 633/72, sulla trasmissione da parte della Guardia di Finanza — in deroga al segreto delle indagini preliminari — dei dati acquisiti nei confronti dell'indagato nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria.

L'articolo 5, commi 14 e 15, consente l'utilizzo da parte degli uffici delle Entrate di dati, documenti e notizie acquisiti dalla Guardia di Finanza, direttamente ovvero riferiti e ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.

Ciò significa che possono essere trasmesse dalla Guardia di Finanza agli uffici accertatori le risultanze di procedimenti penali che, previa autorizzazione, possono essere impiegate dall'agenzia delle Entrate per fini amministrativi.

Tuttavia, non si ritiene possibile né acquisire né trasmettere quegli elementi presenti nell'archivio informatico antiriciclaggio — anche a cagione del divieto contenuto nell'articolo 3 — in assenza di procedimenti penali antiriciclaggio.

Far trasmettere dagli intermediari finanziari notizie estratte da banche dati create per finalità estranee rispetto a quelle di matrice amministrativo-tributaria potrebbe dunque essere fonte di responsabilità civile per gli intermediari e per i professionisti, nonché di irrituale acquisizione delle fonti di prova dell'accertamento tributario da parte del Fisco, con le invalidità conseguenti da far valere a cura dei contribuenti nella sede difensiva.

L'esclusione dall'obbligo di comunicazione. Le informazioni di cui i professionisti dispongono in relazione ai propri ministeri difensivi sono da ritenersi escluse anche dall'obbligo di comunicazione delle infrazioni al divieto di circolazione del contante e dei titoli al portatore al di sopra della soglia dei 12.500 euro (articolo 7 del decreto legislativo 56/2004), seguendo la ratio delle norme generali dell'ordinamento, anche se il regolamento non ha affrontato il tema. Se si ritenesse il contrario, si giungerebbe all'assurdo di esentare il difensore dalla segnalazione di operazione sospetta ma di obbligarlo alla comunicazione ove sia a conoscenza di una transazione effettuata per importi superiori alla soglia dei 12.500 euro in contanti.

LUIGI FERRAJOLI

I dati dell'archivio sono preclusi alle Entrate se non c'è un fascicolo penale



LA NORMA

“ Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:

a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici e i notai;

c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;

d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.

”
Articolo 200, Codice di procedura penale